



COMUNE DI CAMPODARSEGO

Provincia di Padova

Settore Servizi Finanziari

Ufficio Tributi



I.M.U.

Imposta Municipale Propria

Regolamento approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 del 13 aprile 2012



Lo scorso 6 dicembre il Governo Monti con il c.d. "Decreto Salva Italia" ha anticipato di due anni il debutto dell'IMU. La nuova imposta decorre pertanto dal 1 gennaio di quest'anno.

Con questa informativa, l'Amministrazione Comunale intende pubblicizzare le caratteristiche generali dell'imposta, le regole di calcolo e gli adempimenti cui sono chiamati tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di beni immobili. Si è cercato di raccogliere e sintetizzare gli elementi più significativi e ricorrenti.

Come già anticipato in occasione degli incontri avvenuti nel capoluogo e nelle frazioni tra fine aprile e la prima metà di maggio è intenzione di questa Amministrazione continuare ad operare per informare e per assicurare un contatto diretto e continuativo tra il Cittadino e il Comune.

Nell'ottica di fornire un servizio che possa agevolare il contribuente, l'Ufficio Tributi del Comune sta attivando i seguenti servizi:

- lo **"Sportello catastale decentrato"** finalizzato al rilascio gratuito da parte del Comune, a tutti coloro che ne facciano richiesta, delle visure catastali utili per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU.
- **il conteggio "on line" dell'IMU** con l'elaborazione e la stampa del modello F24 mediante accesso al sito del Comune di Campodarsego al seguente indirizzo: <http://www.comune.campodarsego.pd.it/>
- **il conteggio dell'IMU** con l'elaborazione e la stampa del modello presso l'Ufficio tributi **per tutti coloro che sono in difficoltà e non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi** (Mod. 730/2012 e Unico 2012).

L'Ufficio Tributi e l'Amministrazione stessa, nella persona dell'Assessore di riferimento, sono a completa disposizione per ogni necessità.

Cordialità.

L'Assessore al bilancio
MARIO PISTORE

Il Sindaco
MIRKO PATRON

La presente informativa è stata redatta per portare a conoscenza del cittadino le principali novità introdotte dal Governo con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cd. Decreto "Salva Italia" in materia di IMU.

Invitiamo tutti i cittadini a leggere la presente come una nota informativa di carattere generale e di rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune, ai CAAF, o ai consulenti, per acquisire le informazioni di dettaglio, prima di procedere al pagamento dell'imposta sotto descritta.

DECORRENZA

L'IMU entra in vigore il 01/01/2012.

L'IMU SOSTITUISCE

- ✓ l'ICI;
- ✓ l'IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali) sui redditi fondiari relativi ai beni immobili "non locati".

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La proprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili.

SOGGETTO PASSIVO

Il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili, il concessionario di aree in concessione demaniale e il locatario nei contratti di locazione finanziaria.

BASE IMPONIBILE

Per gli "immobili" la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, alla quale applicare i moltiplicatori di seguito riportati:

Categoria catastale	Moltiplicatore IMU
A, C/2, C/6, C/7	160
B	140
C/3, C/4, C/5	140
A/10, D5	80
D	60 (65 dal 2013)
C/1	55

Per i "terreni agricoli" la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% a cui applicare uno dei seguenti moltiplicatori:

- ✓ moltiplicatore pari a **110** per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Per detta fattispecie l'imposta si applica limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% sul valore eccedente 6.000,00 e fino a 15.500,00 euro;
 - del 50% sul valore eccedente 15.500,00 e fino a 25.500,00;
 - del 25% sul valore eccedente 25.500,00 e fino a 32.000,00.
- ✓ moltiplicatore pari a **135** per tutte le altre fattispecie.

Le "aree edificabili" continuano ad essere tassate sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come avveniva per l'ICI.

Per i "fabbricati rurali" a destinazione abitativa si applicano le agevolazioni previste per l'abitazione principale. **Saranno tassati secondo l'aliquota ordinaria se tenuti a disposizione.**

BASE IMPONIBILE

È RIDOTTA DEL 50% per le seguenti fattispecie:

- **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**, di fatto non utilizzati, l'inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dall'ufficio tecnico comunale o con dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000.
- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**.

ALIQUOTE

ALIQUOTA	IMU
Ordinaria	0,76 %
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	0,20 %

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

- ✓ **Detrazione ordinaria: euro 200,00;**
La detrazione di euro 200,00 è riconosciuta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- ✓ **Ulteriore detrazione (valida solo per gli anni 2012 e 2013)**
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo dell'ulteriore detrazione non può superare il valore massimo di 400,00 euro (max 8 figli).

ALTRI CASI

CUI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (aliquota ridotta e detrazione):

- ✓ **Coniuge separato o divorziato:** l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto l'IMU dovrà essere pagata SOLO dal coniuge assegnatario con le agevolazioni previste per l'abitazione principale.
- ✓ **Anziani o disabili residenti**, a seguito di ricovero permanente, in istituti di ricovero o sanitari titolari di immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che gli stessi non risultino locati.

ATTENZIONE!!!

Non sono più considerate assimilate all'abitazione principale, e quindi non godono dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione le abitazioni **"DATE IN USO GRATUITO A FAMIGLIARI"**.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Dal 2012 anche l'abitazione principale sarà interessata dall'obbligo di versamento della nuova IMU. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'abitazione principale è necessario il **duplice requisito della "dimora" e della "residenza anagrafica"** nell'immobile per il quale il contribuente intende beneficiare dell'esenzione.

PERTINENZE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VERSAMENTI

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato tramite modello F24 sia per quanto riguarda la quota di competenza del Comune sia per quella di competenza dello Stato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti i codici tributo e le modalità di versamento.

Le scadenze sono:

1^a rata di acconto 16 giugno;

2^a rata a saldo 16 dicembre.

Qualora il giorno di scadenza cada di sabato o di domenica la data di scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione prevista, la seconda rata è versata a saldo tenendo conto di eventuali modifiche di aliquote che dovessero intervenire.

Dal 1 dicembre 2012, solo per il saldo, sarà possibile effettuare il versamento con bollettino postale.

Solamente per l'anno 2012, sono state disposte alcune deroghe al versamento dell'imposta.

Per **"l'abitazione principale e relative pertinenze"** sarà possibile effettuare **il versamento dell'imposta in 3 rate**:

1^a rata: versamento di 1/3 dell'imposta annua dovuta entro il 16 giugno 2012,

2^a rata: versamento dell'ulteriore 1/3, entro il 16 settembre 2012,

3^a rata: versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta entro il 16 dicembre 2012.

Per i **"fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola"**: è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento **in due rate**:

1^a rata: 30% dell'imposta annua dovuta applicando l'aliquota di base con scadenza 16 giugno 2012,

2^a rata: saldo con conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre 2012.

Per i **"fabbricati rurali iscritti al catasto terreni"**, il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2012. Detti immobili dovranno essere obbligatoriamente iscritti a catasto "fabbricati" entro il 30 novembre 2012.

COMPARTECIPAZIONE DELLO STATO

È riservata allo Stato la quota dell'IMU, pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (esclusa l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali ad uso strumentale) l'aliquota ordinaria dello 0,76%. Il Governo, entro il 10 dicembre 2012, potrà modificare le aliquote qualora il gettito effettivo risulti inferiore a quello stimato.

CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi "codici tributo" per il versamento, tramite modello F24, dell'IMU, come di seguito indicato:

Codice	Descrizione	A chi versare?	Quanto?
3912	IMU su "abitazione principale" e "pertinenze"	Comune	100%
3913	IMU su "fabbricati rurali" ad uso strumentale	Comune	100%
3914	IMU su "terreni"	Comune	50%
3915	IMU su "terreni"	Stato	50%
3916	IMU su "aree edificabili"	Comune	50%
3917	IMU su "aree edificabili"	Stato	50%
3918	IMU su "altri fabbricati"	Comune	50%
3919	IMU su "altri fabbricati"	Stato	50%
3923	Interessi da accertamento	Comune	50%
3924	Sanzioni da accertamento	Comune	50%

DICHIARAZIONE IMU

Conservano validità le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. Non è dunque necessario presentare una nuova dichiarazione se non in caso di variazione dei soggetti titolari o della base imponibile ai fini IMU.

REGOLA GENERALE: i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Si specifica tuttavia che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel **I semestre 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012.**

Una volta presentata, la dichiarazione la stessa ha validità anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche ai dati dichiarati.

Entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'IMU. Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito del Comune.

L'Amministrazione Comunale:

- ✓ invita tutti coloro che si recano presso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) o presso i consulenti per la dichiarazione dei redditi 2012 (Mod. 730/2012 o Unico 2012) a farsi assistere dagli stessi anche per il conteggio dell'IMU e per la predisposizione del modello F24 al fine di poter utilizzare il meccanismo della compensazione tra tributi diversi previsto dal modello unico di pagamento;
- ✓ ricorda che, tramite il sito del Comune <http://www.comune.campodarsego.pd.it> è possibile effettuare il **"conteggio on line"** dell'IMU nonché la stampa del modello F24 per il pagamento dell'imposta.

Se invece

- ✓ **sei in difficoltà con il conteggio dell'IMU** e con la predisposizione del modello F24
- ✓ **e NON hai l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi**

contatta **telefonticamente** l'Ufficio Tributi del Comune riceverai "gratuitamente" il conteggio dell'IMU e l'F24

Telefona allo 049.92.99.970 oppure allo 049.92.99.835 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00

Il modello F24 per il versamento dell'IMU ti sarà consegnato entro qualche giorno

L'Ufficio Tributi

È aperto nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00

mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.30

sabato dalle 9.00 alle 12.45

Telefono 049.92.99.970 - 049.92.99.835

E-mail: tributi@comune.campodarsego.pd.it



COMUNE DI CAMPODARSEGO

Provincia di Padova

Settore Servizi Finanziari

Ufficio Tributi